



Presidente

Omissis

Fasc. URAV n. 1217/2025

Oggetto: Richiesta di parere avente ad oggetto l'applicabilità dell'art 12 del d.lgs. n. 39/2013 nel caso in cui il Direttore dell'*omissis* del Comune *omissis* assuma l'ulteriore incarico di Amministratore Unico di società privata in controllo pubblico (prot. A.N.AC. n. *omissis* del *omissis*).

Con la richiesta in oggetto è stato richiesto all'Autorità di esprimersi sull'applicabilità dell'art 12 del d.lgs. n. 39/2013 nel caso in cui il Direttore dell'*omissis* (di seguito, *omissis*) del Comune *omissis* assuma l'ulteriore incarico di Amministratore Unico di società privata in controllo pubblico, totalmente partecipata dalla Regione *omissis* e avente quale *mission* lo svolgimento di attività di consulenza per la realizzazione di opere pubbliche.

In merito al quesito posto, nell'evidenziare che stante la mancata indicazione di elementi di fatto relativi al caso di specie il presente parere viene reso fornendo indicazioni di principio, si rappresenta quanto segue.

La fattispecie astrattamente applicabile al caso in esame sarebbe l'art. 12, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 39/2013, che dispone: "*Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione*".

Al fine di verificare la concreta applicabilità delle suddette ipotesi alla fattispecie in esame, occorre esaminare i seguenti profili:

1. natura giuridica dell'incarico di Direttore generale svolto presso il *omissis*;
2. natura giuridica del *omissis*;
3. riconducibilità dell'incarico di A.U. della società in controllo pubblico alla definizione di "componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico" di cui all'art. 12, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013.



Occorre premettere che l'Autorità è stata già investita di una questione inerente proprio alla posizione dell'istante, il quale - già A.U. presso un ente di diritto privato in controllo pubblico (società *omissis*) - doveva assumere l'incarico di Direttore Generale dell' *omissis* del Comune *omissis* (cfr. fasc. *omissis* - nota prot. *omissis*).

Come noto, nella situazione esaminata, l'Autorità ha ritenuto sussistente la fattispecie di incompatibilità di cui all'art. 12 del d.lgs. 39/2013, con conseguente necessità per l'interessato di esercitare l'opzione per il mantenimento di uno dei due incarichi ritenuti incompatibili. In tale occasione, pertanto, l'Autorità si è espressa sia sulla natura giuridica dell'incarico di Direttore ai fini del decreto 39, sia sulla natura del *omissis*.

Quindi si richiamano, in sintesi, le considerazioni già espresse dall'Autorità nella richiamata istruttoria di vigilanza, utili per la valutazione nel caso concreto dei presupposti della fattispecie di incompatibilità ex art. 12, comma 4, lett. c) del d.lgs. 33/2013.

1) *Incarico di Direttore Generale svolto presso il omissis.*

In merito all'incarico di Direttore generale del *omissis* del Comune *omissis*, l'Autorità ha appurato se lo stesso sia sussumibile nell'ambito degli *"gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici"* (art. 12, comma 4, primo periodo), oppure rilevi quale incarico *"amministrativo di vertice"* (e non dirigenziale) nella speculare ipotesi di cui all'art. 11, comma 3, lett. c) del decreto 39. Infatti, solitamente gli incarichi amministrativi di vertice sono quelli di Segretario generale, Capo Dipartimento o Direttore generale (cfr. elenco semplificativo di cui alla delib. ANAC n. 1001 del 21.09.2016).

Ciò posto l'Autorità, nel richiamare le caratteristiche distintive delle due tipologie di incarichi e ritenendo che l'esercizio *"in via esclusiva"* delle competenze di amministrazione e gestione costituisca il criterio distintivo degli incarichi dirigenziali rispetto a quelli amministrativi di vertice, ha evidenziato che *"le fattispecie recate dall'art. 11, comma 3, lett. c), e dall'art. 12, comma 4, lett. c), sono, tra di loro, identiche differendo esclusivamente per l'applicabilità della prima agli incarichi amministrativi di vertice e della seconda a quelli dirigenziali"*.

Pertanto, la classificazione dell'incarico di Direttore del *omissis* quale amministrativo di vertice e non dirigenziale non varrebbe comunque ad escludere la sussistenza di incompatibilità in quanto, ammesso che l'incarico *de quo* sia *"amministrativo di vertice"* e non dirigenziale, verrebbe comunque in rilievo la causa di incompatibilità di cui al richiamato art. 11 del decreto 39.

2) *Natura giuridica dell' omissis del Comune omissis.*

L'Autorità, con riferimento alle Istituzioni, regolate dal comma 2 dell'art. 114 del TUEL, *"ha riconosciuto loro la natura giuridica di mere articolazioni dell'ente locale cui appartengono"* e, dunque, ha ritenuto *"ai fini dell'incompatibilità in esame, che alle Istituzioni sono applicabili quei divieti e quelle preclusioni riferibili alla "pubblica amministrazione", categoria di cui fa parte l'ente locale"*.

A tale conclusione l'Autorità è pervenuta sulla base della giurisprudenza (cfr. sentenza della Corte Conti, Emilia-Romagna sez. reg. contr., n. 50 del 12.04.2021 - richiamata tra l'altro dall'istante), che ha definito che *"le Istituzioni sono organismi strumentali dell'ente locale e, in quanto tali, sono"*



già ricomprese nel rendiconto consolidato dello stesso, non potendo essere considerate quale soggetto distinto dall'ente-capogruppo ma, di questo, mere articolazioni organizzative".

Pertanto, nel presupposto che l'Istituzione differisce dall'azienda speciale (qualificata dall'Autorità quale ente pubblico) in quanto *"non ha personalità giuridica, potestà statutaria o regolamentare ed esercita attività non imprenditoriale, ne ha escluso, di conseguenza, la sussumibilità nella definizione di ente pubblico di cui all'art. 1, comma 2 lett. b), del d.lgs. 39/2013 poiché non è predicabile la sua alterità rispetto all'ente istitutivo".*

Al contempo, la fattispecie in esame (art. 12, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 39 del 2013) sancisce che *"gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: (...) c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte de/la regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione de/la stessa regione".* L'Autorità ha ritenuto, in conclusione, che la disquisizione sulla natura giuridica del *omissis* *"non assume, nel caso di specie, un valore escludente dell'applicabilità dell'incompatibilità poiché essa postula, ponendoli, invero, sullo stesso piano, lo svolgimento di un incarico dirigenziale tanto in un ente pubblico quanta in una pubblica amministrazione".*

Per quanto sopraesposto, tali conclusioni sono rilevanti anche nel caso concreto in quanto trova applicazione l'ipotesi di incompatibilità ex art 12 del decreto 39 all'incarico di Direttore presso il *omissis* del Comune *omissis*, quale sia la qualificabile dell'Istituzione in termini di ente pubblico o pubblica amministrazione.

3) Riconducibilità dell'incarico di A.U. della società in controllo pubblico alla definizione di "componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico" di cui all'art. 12, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013.

Occorre premettere che l'istante non fornisce indicazioni sulla società dove l'ing. *omissis* dovrebbe assumere l'ulteriore incarico di Amministratore Unico, limitandosi a rappresentare che trattasi di una *"società privata in controllo pubblico, totalmente partecipata dalla Regione omissis e avente quale mission lo svolgimento di attività di consulenza per la realizzazione di opere pubbliche"*.

Per ciò che concerne l'incarico presso detta società, si precisa che, sebbene testualmente la disposizione faccia riferimento, al fine di integrare l'ipotesi di incompatibilità ivi recata, alla *"carica di componente di organi di indirizzo"* senza alcuna precisazione aggiuntiva in merito ai poteri gestori del titolare (circostanza non evidenziata dal soggetto interessato), l'ANAC, a massima tutela del principio di uguaglianza e a garanzia della razionalità complessiva del sistema, ha sempre interpretato (cfr. da ultimo delibera ANAC n. 136 del 2024) tale nozione richiamando la definizione di *"incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico"* di cui all'art. 1, co. 2 lett. l), d.lgs. 39/2013: essa include, tra gli altri, gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili.



Pertanto, laddove sia configurabile nel caso di specie un modello di amministrazione tradizionale imputabile ad un unico soggetto (in luogo che ad un CdA), non si dubita che esso sia riconducibile alla prospettata categoria la quale, come noto, si caratterizza per il possesso di "deleghe gestionali dirette" (cfr. ex multis delibere ANAC nn. 136 del 13 marzo 2024 e 399 del 19 maggio 2021).

Trattandosi poi di una società totalmente partecipata dalla Regione *omissis*, si presume che il capitale sia totalmente detenuto dalla Regione che, perciò, esercita un controllo di tipo formale (secondo le forme previste dall'art. 2359 c.c.) e sostanziale (designazione e nomina dei vertici societari) sulla stessa.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene pertanto integrata nel caso di specie l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art.12, comma 4, lett. c) del d.lgs. 39/2013 laddove l'incarico da assumere di AU. nella società privata in controllo pubblico regionale sia qualificabile come incarico di amministratore di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. 39/2013.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 2 aprile 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente.